

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
2. Ai procedimenti sanzionatori, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti solo se più favorevoli al soggetto sanzionato.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti in vigore.
4. La disciplina di cui all'allegato E, riferito all'articolo 109, comma 2, della legge regionale 29/2005 continua a trovare applicazione nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).